

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE WELFARE E SALUTE
AREA DIRITTI E INCLUSIONE

Accordo di collaborazione con "ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Servizio di Etnopsichiatria" ai sensi dell'Art. 15 della legge 241/90 per gli interventi di supporto e sostegno psicologico/psichiatrico dei beneficiari del progetto "Derive e Approdi 2022: Aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese"

Periodo: 1° ottobre 2022 - 29 febbraio 2024

Spesa complessiva: € 30.000,00 = (fuori campo I.V.A.)

CUP: B41H22000170005

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n 11104 del 5 dicembre 2022 è stata approvata la stipula dell'accordo di collaborazione con **"ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Servizio di Etnopsichiatria"** (da qui innanzi solo Niguarda) con sede legale in Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P. IVA n. 09315660960 – rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Bosio, per la realizzazione degli interventi di supporto e sostegno psicologico/psichiatrico dei beneficiari del progetto "Derive e Approdi 2022: Aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese".

TRA

il Comune di Milano (da qui innanzi solo Comune) C.F. n. 01199250158, con domicilio fiscale in Milano - Piazza della Scala, n. 2 - rappresentato dal **Dott. Angelo Stanghellini** in qualità di Direttore Area Diritti e Inclusione nell'ambito della Direzione Welfare e Salute

E

l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (da qui innanzi solo Niguarda) con sede legale in Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P. IVA n. 09315660960 – rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Marco Bosio**;

Vista la Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'Art. 15, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune concertate e concordate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato a regolare i rapporti tra Comune e Niguarda, per interventi di supporto e sostegno psicologico/psichiatrico dei beneficiari del progetto: "Derive e Approdi 2022: Aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese".

ART. 2 - DURATA

Il periodo di validità del presente accordo è: 1°ottobre 2022 – 29 febbraio 2024.

ART. 3 – CONTENUTI DELLE AZIONI PROGETTUALI CONDIVISE

Niguarda opera utilizzando un setting transculturale ed avvalendosi di mediatori culturali.

Il progetto terapeutico a favore dei beneficiari del progetto "Derive e Approdi 2022: Aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese" si articola in livelli clinici differenti, che comprendono l'intervento psichiatrico-psicologico, educativo-riabilitativo e sociale. Il setting transculturale fa riferimento alla necessità di inquadrare la presa in carico bio-psico-sociale all'interno della matrice culturale di riferimento, tenendo in alta considerazione sia la provenienza geografica che il processo migratorio.

Il lavoro può essere svolto in un setting individuale o gruppale a seconda del percorso di consapevolezza del soggetto, data la specificità individuale nel processo non solo di cura ma soprattutto di autodeterminazione.

È previsto un approccio sinergico attraverso la formazione di un'equipe di lavoro interistituzionale che condivide il progetto terapeutico e individua strumenti operativi e linee guida relative alla conduzione dell'intervento, caratterizzandosi come il luogo ove viene elaborato un pensiero condiviso in merito ai bisogni e alle fasi di cura delle persone coinvolte.

Le azioni progettuali oggetto del presente accordo di collaborazione si sostanziano in:

- 1) visite medico psichiatriche
- 2) colloqui di supporto psicologico
- 3) percorsi di psicoterapia
- 4) certificazioni cliniche sullo stato di salute e sulle eventuali correlazioni con i traumi e le violenze subite
- 5) gruppi di supporto psicologico e confronto per i beneficiari del progetto
- 6) valutazione dell'identità psico-affettiva rispetto alle competenze genitoriali
- 7) periodici incontri di rete con gli operatori di altri servizi coinvolti nel progetto per monitorare sia il generale andamento del progetto che gli specifici percorsi di supporto e cura a favore delle donne in carico
- 8) ricognizione, raccolta dati e loro elaborazione a fini statistici.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare, nel contesto dell'accordo di collaborazione in oggetto, un numero significativo (fino ad un massimo di 15) di beneficiari del progetto, presi in carico dalla rete

antitratto coordinata dal Comune di Milano, e di offrire loro un servizio articolato e duraturo di diagnosi e cura prevedendo la possibilità di un supporto psicologico/psichiatrico;

ART. 4 – ULTERIORI IMPEGNI DI NIGUARDA

Niguarda si impegna inoltre:

- A fornire al Comune i dati richiesti per il monitoraggio delle attività e delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo nei tempi utili per garantire il rispetto delle condizioni stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - in merito alla rendicontazione del progetto "Derive e Approdi 2021: Aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese" in attuazione del Bando 5/2022;
- A portare immediatamente a conoscenza il Comune di ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;
- Ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - o di altro organismo deputato a tale scopo e collaborare alla loro corretta esecuzione;
- A sostenere le attività di cui all'Art. 3 con la valorizzazione delle prestazioni professionali dello/a psichiatra messo/a a disposizione delle azioni oggetto del presente accordo di collaborazione.

Art. 5 – IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Per l'attuazione del presente accordo, il Comune di Milano concorre riconoscendo a Niguarda risorse pari a **€ 30.000,00= (fuori campo I.V.A.)**

L'erogazione dell'importo dovuto avverrà, in tre rate a decorrere dalle seguenti scadenze:

dal 20 gennaio 2023 - 1^ rata relativa all'acconto del 20% delle risorse progettuali assegnate

dal 1° luglio 2023 2^ rata periodo 1° ottobre 2022 -30 giugno 2023

dal 1 marzo 2024 3^ rata a saldo periodo 1 luglio 2023- 29 febbraio 2024

La richiesta di trasferimento è da trasmettere tramite posta certificata all'indirizzo:

pss.casadeidiritti@pec.comune.milano.it

Il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota di richiesta, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E PAGAMENTI

Sulla base degli interventi realizzati, Niguarda presenterà la documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese secondo i modelli predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - e dal Comune di Milano.

Le richieste di trasferimento dovranno comunque essere corredate di:

- un prospetto economico dettagliato delle spese sostenute con indicazione del periodo di riferimento e della specifica degli interventi realizzati;

- i giustificativi di pagamento delle spese sostenute;

Per le spese relative al personale l'Ente dovrà fornire, accluso ad ogni richiesta:

1. una lettera d'incarico per ognuna delle persone incluse nel progetto contenente: qualifica, funzione, numero di ore impiegate nel progetto, data inizio rapporto lavorativo ed eventuale data fine;
2. descrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, del parametro orario, specifica dei costi salariali (oneri diretti e riflessi comprensivi di IRAP) e specifica tipologia del rapporto di lavoro, applicate ad ognuna delle figure professionali impiegate nel progetto,
3. curriculum vitae di ognuna delle persone coinvolte nel progetto,
4. timesheet relativi alla presenza del personale impiegato nel progetto,
5. giustificativi di pagamento erogati al personale.

Con l'ultima richiesta di trasferimento l'Ente dovrà fornire una relazione descrittiva dell'attività svolta. Tutta la documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale.

Gli originali della documentazione relativa alle suddette spese dovranno essere conservati presso la sede di Niguarda ed eventualmente essere prodotti in caso di richiesta da parte del Comune.

Con l'ultima richiesta di trasferimento l'Ente dovrà fornire una relazione descrittiva dell'attività svolta.

Le richieste di trasferimento dovranno contenere i seguenti elementi:

- Determinazione Dirigenziale n. 11104 del 05 dicembre 2022;
- data dell'accordo di collaborazione stipulato (sottoscritto digitalmente);
- **CUP: B41H22000170005**
- tutti i dati relativi al pagamento (Istituto bancario, numero conto corrente, Codice IBAN,) ed ogni altra indicazione utile.
- ogni altra indicazione utile.

Il Comune di Milano provvederà alla verifica:

1. della documentazione attestante le spese sostenute,
2. della realizzazione delle attività indicate nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

Le richieste di trasferimento dovranno essere intestate e inviate a:

COMUNE DI MILANO

Direzione Welfare e Salute

Area Diritti e Inclusione

Unità Diritti e Grave Emarginazione

Via De Amicis, 10 - 20123 Milano - P.IVA: 01199250158

Art. 7 – CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

È a carico di Niguarda ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato per l'esecuzione del presente accordo di collaborazione.

Art. 8 - VERIFICA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare le verifiche necessarie ai fini della valutazione della corretta realizzazione del presente accordo. L'attività di controllo potrà essere condotta mediante propri operatori o altro personale all'uopo incaricato e con le modalità ritenute più opportune.

Al Comune di Milano spetta il monitoraggio e la verifica della realizzazione del progetto. Con cadenza trimestrale il Responsabile referente di Niguarda parteciperà alle riunioni indette dal Servizio Casa dei Diritti del Comune di Milano al fine di verificare l'attività svolta, affrontare gli aspetti critici emersi e concordare nuove modalità operative.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ

Niguarda è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle attività oggetto del presente accordo. È altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del presente accordo, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo a Niguarda di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Niguarda si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 11 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo in caso di grave inadempimento previa diffida ad adempiere ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 C.C.. In tal caso il Comune potrà anche richiedere la restituzione delle somme già erogate all'Università.

ART. 12- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente accordo, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'Art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n 136.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente assume ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Europeo 679/2016, la qualità di "Contitolare del trattamento" dei dati personali. Tra l'Ente e il Comune di Milano sarà stabilito un accordo interno nel quale saranno determinate, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016; per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Art. 14 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Niguarda si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 15 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico di Niguarda tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto

PER ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO

NIGUARDA

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

(Dott. Marco Bosio)

PER IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE AREA DIRITTI E

INCLUSIONE

Firmato digitalmente

(Dott. Angelo Stanghellini)